



Città Metropolitana di Roma Capitale  
Ufficio 4/1 Anno 2017  
Classificazione PTA 2.3 Fascicolo 1  
N. Data

Area Autorizzazioni ordinarie impianti gestione rifiuti, bonifiche, verifiche e valutazioni progetti inerenti la raccolta differenziata

Resp. istruttoria: Giorgio Salvi - Tel. 06/67663367

Resp. procedimento: Ernesto Boffa - Tel. 06/67663328

Ai Sindaci del territorio  
della Città metropolitana di Roma Capitale  
inviata per PEC

Alla Regione Lazio  
Direzione regionale Territorio,  
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  
Arch. Manuela Manetti  
territorio@regione.lazio.legalmail.it

A Roma Capitale  
Dipartimento Tutela Ambientale  
Dott. Pasquale Libero Pelusi  
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

e p.c. Al Consigliere metropolitano delegato  
all'Ambiente e Polizia Locale  
della Città metropolitana di Roma Capitale  
Dott. Matteo Manunta  
SEDE

**OGGETTO:** *Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.*


Egregio Sindaco,

la legge regionale 27/98 all'art. 11 comma c) stabilisce che "... le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi: [...]

c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto".

Tale principio viene ribadito all'art. 197 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che al comma d) stabilisce tra le competenze assegnate alle province sulla gestione dei rifiuti "l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."





La scrivente Amministrazione, nel rispetto degli obblighi di legge, in seguito alla pubblicazione sul BURL del 14 marzo 2012 del Piano Regionale Rifiuti della Regione Lazio, in data 19/11/2012 con prot. 177300 ha trasmesso le tavole che individuano le aree al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Lazio e al Comune di Roma per le valutazioni di competenza.

La cartografia allegata alla presente nota riporta l'aggiornamento alla data odierna della planimetria individuante "Il sistema dei vincoli", che graficizza, sull'intero territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, i criteri di localizzazione degli impianti, come riportati nel capitolo 16 del Piano Regionale di gestione rifiuti del Lazio del 2012, che vengono suddivisi in tre macro-gruppi:

- **aspetti ambientali;**
- **aspetti idrogeologici e di difesa del suolo;**
- **aspetti territoriali.**

Negli aspetti ambientali sono raggruppati gli aspetti riguardanti le fasce di rispetto dai corsi d'acqua e dai territori costieri, le aree protette, le zone umide, le zone di protezione speciale ed altri vincoli riguardanti le zone di interesse archeologico o delle aree percorse dal fuoco.

Negli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo sono riportati principalmente i vincoli di competenza delle autorità di bacino istituiti con la legge 267/98 e s.m.i. che riguardano la delimitazione delle aree a rischio di esondazione ed a rischio di frana, le fasce di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile e sempre nello stesso paragrafo vengono riportate le indicazioni relative alla sismicità delle aree e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Negli aspetti territoriali vengono raggruppati i vincoli riguardanti, ad esempio, le fasce di rispetto dalle infrastrutture pubbliche (scuole, ospedali, centri sportivi, aree di espansione residenziale), le montagne per la parte eccedenti i 1200 metri di quota, le aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione, le aree con microclima sfavorevole alla diffusione di inquinanti.

Per ognuno dei raggruppamenti i fattori vengono a loro volta divisi in:

**fattori di esclusione:** precludono ogni possibile localizzazione di impianti;


**fattori di attenzione progettuale:** rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità;

**fattori preferenziali:** favoriscono la realizzazione degli impianti nelle "aree bianche" ovvero nelle aree che non presentano fattori di esclusione.

## **Aspetti ambientali**

**I fattori escludenti** che rendono incompatibile la realizzazione degli impianti o la condizionano ad un'ideale verifica procedurale amministrativa, vengono suddivisi in:

- Siti in fascia di rispetto dalla linea di battigia, dai laghi o corsi d'acqua sottoposti a tutela ai sensi della legge;
- Parchi e riserve naturali, nazionali, regionali e provinciali; aree naturali protette;
- Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.);
- Aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- Zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. n. 448/76 (L. 431, lettera i);



Come previsto dalla normativa per ciascuna singola area sensibile è stato individuato il relativo bacino drenante che per i numerosi laghi vulcanici della Provincia è delimitato e circoscritto dal cratere vulcanico la cui sommità fa da spartiacque.

- Zone di interesse archeologico (L. 431, lettera m) e delle Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse artistico, storico, archeologico;
- Aree con presenza di mobili e immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica oltre che punti panoramici da cui ammirare le bellezze naturali;

**I fattori di attenzione progettuale** previsti dalla normativa sempre all'interno degli aspetti ambientali vengono suddivisi:


- Prossimità alle aree con presenza di beni mobili e immobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare le bellezze naturali;
- Aree boscate;
- Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici: la realizzazione di impianti in aree contigue ad aree di pregio può rappresentare un'intrusione indesiderata. In sede di localizzazione si procederà alla valutazione delle interferenze causate dall'eventuale insediamento con le indicazioni della pianificazione paesistica regionale provinciale. Deve essere considerata la visibilità del sito dai centri abitati, da luoghi e strade panoramiche. Sono considerati penalizzati i siti che ricadono all'interno di una fascia minima di rispetto, fissata in 500 ml., dai percorsi e dai punti panoramici.

Infine per quanto riguarda **i fattori preferenziali** per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, vengono considerati negli aspetti ambientali, la baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti di gestione dei rifiuti.

### **Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo**

**I fattori escludenti** definiti dalla normativa e relativi a questo gruppo vengono suddivisi:

- Aree esondabili; il piano prevede di escludere dalla localizzazione le aree a rischio di esondazione valutate con un  $Tr=200$  anni, o destinate ad opere di contenimento delle piene;
- Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile. Il D.P.R. n. 236/88 fissa una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile. La fascia di rispetto ha funzione di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico censite. Nelle "zone di rispetto", all'interno delle quali è inclusa la "zona di tutela assoluta", adibita esclusivamente alle opere di presa e di servizio, sono vietati: lo stoccaggio di rifiuti e gli impianti di trattamento dei rifiuti. L'estensione della fascia di rispetto non deve essere inferiore a 200 m. rispetto al punto di captazione o alla distanza stabilita in base a specifiche analisi di rischio idrogeologico. Tali aree sono state perimetrate dal servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma, ma prendono in considerazione solo alcuni pozzi quindi non si può considerare esaustivo.
- Aree a rischio idrogeologico, tutelate dalla L. 267/98 (conversione del D.L. 180/98), a pericolosità molto elevata (Pi4), pericolosità elevata (Pi3), a rischio molto elevato (Ri4), a rischio elevato (Ri3): la legge 183 del 1989 è di grande importanza per quel che riguarda la gestione della risorsa idrica ed afferma in maniera definitiva un concetto fondamentale: il bacino idrografico. Tale legge identifica i bacini di rilievo nazionale e quelli di rilievo interregionale e stabilisce che bacini più piccoli di rilevanza regionale possono essere identificati dalle regioni. Inoltre stabilisce che ogni bacino deve essere governato da una "Autorità di bacino" che agisce in conformità agli obiettivi dalla presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.



Per quanto riguarda **i fattori di attenzione progettuale** vengono invece individuati:

- Sismicità dell'area: si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi della L. 64/74. Si considerano penalizzanti gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato;
- Interferenze con i livelli di qualità delle risorse idriche: le operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti potrebbero, per cause accidentali come ad esempio per dilavamento o scorretta gestione dell'impianto, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche. Nel caso di siti prossimi a corpi idrici saranno perciò necessari interventi di mitigazione;
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Aree esondabili tutelate dalla L. 267/98;
- Aree in frana o in erosione: il riferimento è alle aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, in particolare le aree formalmente individuate a seguito di dissesti idrogeologici ed alle aree in erosione dove non sono possibili interventi di riduzione e di contenimento del fenomeno.

Infine **i fattori preferenziali** sono rappresentati dalla presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/97), ad esempio aree industriali dismesse, discariche, cave.

### **Aspetti territoriali**

**I fattori escludenti** definiti dalla normativa, relativi agli aspetti territoriali si suddividono:

- Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi, strutture/edifici sensibili. La normativa prevede di considerare le distanze effettive tra il luogo di deposizione dei rifiuti e ospedali, scuole, impianti sportivi ed aree per il tempo libero, centri turistici. Le distanze richieste devono essere comprese, a seconda dell'importanza della struttura, tra 500 e 1000 m. Non essendo riportato un criterio per determinare l'importanza degli edifici e degli impianti si è deciso di determinare un buffer di 1000 m per tutti gli edifici che siano stati catalogati come edifici sensibili;
- Le montagne per la parte eccedente i 1.200 m s.l.m. Si è scelto di determinare un buffer per le aree a quota superiore a 600 m. s.l.m.;
- Aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione e percorsi di importanza storica e naturalistica


Le fasce di rispetto sono poi diversificate in funzione del tipo di impianto da realizzare: nel caso delle discariche in prossimità di aree con presenza di centri abitati che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto, la distanza deve essere valutata in relazione alla tipologia di discarica.

Si è ritenuto opportuno pianificare sulla planimetria una distanza non inferiore a 1200 m per i centri abitati ed in presenza di case sparse o di edifici e/o strutture sensibili di minore importanza la predetta distanza viene ridotta a 600 m. Nel caso dei termovalorizzatori le distanze sono state portate rispettivamente a 1500 m. e 700 m.;

**I fattori di attenzione progettuale** sono:

- Distanze dai centri abitati:
  - maggiore di 1.000 m dai centri abitati;
  - maggiore di 500 m in presenza di case sparse
    - ✓ le suddette distanze non si applicano agli ecocentri.

Per centro abitato si intende un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree d'uso



pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; per nucleo significativo si intende un insieme di edifici compreso tra 10 e 25 che non distino più di 30 metri l'uno dall'altro.

L'indicazione legislativa di procedere alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti in aree industriali (indicazione valida per tutte le tipologie d'impianti ad eccezione delle discariche) "sancisce" la possibilità di convivenza di tali impianti con le funzioni che ordinariamente si svolgono in un ambito urbano. Gli standard prestazionali che oggi possono essere garantiti sono tali da far sì che non apportino significative alterazioni della qualità ambientale preesistente. Non è possibile negare che la presenza di un impianto di trattamento termico rappresenta un elemento di significativa alterazione della percezione che i residenti hanno delle caratteristiche del proprio territorio, della sua qualità ambientale e delle possibilità di godimento. Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, alla presenza di possibilità alternative, si ritiene siano sicuramente preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata densità abitativa.


- Siti in fascia di rispetto da infrastrutture: per motivi di sicurezza e per consentire eventuali ampliamenti sono previste da varie leggi e dalla pianificazione territoriale delle fasce di rispetto per strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, beni militari, cimiteri, gasdotti e oleodotti.
  - ✓ Autostrade 60 m
  - ✓ Strade di grande comunicazione 40 m
  - ✓ Strade di media importanza 30 m
  - ✓ Strade di interesse locale 20 m
  - ✓ ferrovie 30 m
  - ✓ aeroporti 300 m
  - ✓ cimiteri 200 m
- Aree agricole di particolare pregio: sono penalizzati gli impianti adiacenti ad aree agricole che, per caratteri podologici, per disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneti D.O.C., oliveti, colture biologiche, etc), costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale.
- Condizioni meteorologiche: si considerano i venti dominanti a livello locale. Si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti sottovento rispetto ad impianti esistenti. Il criterio assume valenza penalizzante per gli impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. La Normativa prevede di considerare come fattore escludente il microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza.

Infine **i fattori preferenziali** per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti sono:

- Aree militari o di interesse strategico nazionale
- Aree industriali dismesse
- Centrali termoelettriche dismesse
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti, la preesistenza di infrastrutture quali viabilità di accesso, sottostazioni elettriche, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, morfologia del sito pianeggiante.

La pianificazione deve inoltre tenere conto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguarda i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili, come indicato nell'art. 131 del D.Lgv. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".





Il PTPR è costituito da diversi elaborati:

- **Tavole A:** Sistemi ed ambiti di paesaggio;
- **Tavole B:** Beni paesaggistici;
- **Tavole C:** Beni del patrimonio naturale e culturale

Le **tavole A** contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e i punti di visuale, gli ambiti di recupero e di valorizzazione del paesaggio; i sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva.


Le **tavole B** contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettere a), b), e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittivi.

I Beni individuati con dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (vincoli dichiarativi) art. 134 comma 1 lettera a) del Codice D.Lg. 42/2004 riguardano:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

I Beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi) art. 134 comma 1 lettera b) del Codice D.Lg. 42/2004 nella Regione Lazio riguardano:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
- i Beni tipizzati individuati dal piano paesaggistico (vincoli ricognitivi) art. 134 comma 1 lettera c) del Codice D.Lg. 42/2004 sono:
  - le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
  - gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri;
  - i borghi dell'architettura rurale; i beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermini di 50 metri;
  - i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 metri;





- i canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno;
- i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermini di 50 metri;

Le **tavole C** contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termini di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Queste tavole hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

Raggruppando tutti i fattori di esclusione si ottiene il piano della aree non idonee all'ubicazione degli impianti.

I criteri di localizzazione degli impianti, così come definiti nella normativa regionale, hanno costituito la base per implementare una metodologia che, partendo dalla graduazione delle idoneità delle aree rimanenti dopo la perimetrazione delle aree non idonee, ha come obiettivo finale quello di fornire uno strumento che possa assistere l'amministrazione nell'identificazione di aree idonee per la localizzazione di diverse tipologie di impianti.

### **Conclusioni**

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire una mappatura delle aree idonee e non idonee per il posizionamento degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, da poter mettere a disposizione delle amministrazioni locali e statali per la futura localizzazione di siti, arrivando alla definizione delle aree non idonee e quindi delle cosiddette "aree bianche". Tali aree bianche, non vanno comunque considerate come univocamente e definitivamente individuate, ciò a causa della continua evoluzione del territorio e dei caratteri che lo contraddistinguono.

Vanno comunque sempre viste come una fase preliminare che deve essere seguita da studi più specifici e dettagliati per quanto riguarda morfologia, geologia del sito e tutte le altre caratteristiche che possono rendere un'area più o meno idonea in funzione del tipo di impianto da realizzare e delle caratteristiche degli eventuali rifiuti che saranno gestiti o stoccati.

Si rimane a disposizione per le eventuali osservazioni che dovranno essere inviate entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente e si inviano cordiali saluti.

**La Dirigente**  
Dott.ssa Paola Camuccio

*Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs.82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Servizio 1 dello scrivente Dipartimento IV.*

